



di NAPOLI, depositata il 06/10/04 r.g.n. 428/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 01/07/08 dal Consigliere Dott. Pasquale

Picone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Francesco LO VOI che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

La sentenza di cui si chiede la cassazione, decidendo sull'appello di Telecom Italia Spa, conferma la decisione del Tribunale di Napoli 27.2.2002, n. 3698, con la quale era stato annullato il licenziamento disciplinare intimato al dipendente Carlo Testa il 5.3.2001, con emanazione delle consequenziali statuizioni di condanna, riformandola solo in ordine alla regolazione delle spese giudiziali, compensate per giusti motivi.

L'addebito disciplinare contestato al Testa e posto a giustificazione del recesso era di avere fatto indebito uso del telefono portatile ("cellulare") di servizio, risultando effettuati oltre 13.000 SMS (messaggi di testo) verso utenze private nel periodo gennaio-ottobre 2000, per un costo di £ 3.235.200.

Il giudice dell'appello ritiene non proporzionata la sanzione espulsiva all'illecito disciplinare, essenzialmente perché l'azienda aveva tenuto un comportamento tale da dimostrare che il fatto non era così grave da ledere in modo irrimediabile il rapporto fiduciario. Questo comportamento è ravvisato nella circostanza che, nei confronti di altri lavoratori, resosi responsabili di illeciti analoghi accertati nel corso della stessa indagine, o non erano state adottate sanzioni disciplinari, ma solo chiesto il rimborso del costo delle chiamate, o era stata irrogata la sanzione conservativa della sospensione di tre giorni, né l'azienda aveva in alcun modo precisato se questi altri casi fossero caratterizzati da circostanze peculiari, tenuto anche conto che la prestazione lavorativa del Testa non aveva dato luogo a rilievi in precedenza. Aggiunge ancora la sentenza che il fatto addebitato non presentava gli elementi richiesti dall'art. 43, lett. B, CCNL per giustificare il licenziamento in tronco, e precisamente il grave nocumento morale o materiale, oppure la commissione di delitto in connessione con l'esecuzione del rapporto di lavoro.

Il ricorso di Telecom Italia SpA è articolato in tre motivi; non svolge attività di resistenza Carlo Testa.

Disposta la trattazione nell'adunanza di camera di consiglio del 27.2.2008 con richiesta di inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero, la Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza.

Considerato in diritto

Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 2106 c.c. e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello di Napoli valutato la proporzione della sanzione non con riguardo al solo fatto illecito imputato al dipendente, ma all'esito di comparazione con analoghi fatti commessi da altri dipendenti della stessa impresa ed ai relativi comportamenti tenuti dall'azienda.

Con il secondo motivo la ricorrente invoca gli art. 2119 .c.c., l l. n. 604/1966, 41 Cost., e denuncia vizio di motivazione anche in relazione all'art. 43. lett. B, del contratto collettivo del 2000, svolgendo considerazioni nella sostanza simili a quelle del primo motivo, specialmente con riguardo al vincolo di fiducia, necessariamente sussistente tra datore e prestatore di lavoro e interrotto nel caso di specie dall'illecito in questione.

Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 604/1966 per avere la Corte d'appello negato non solo la giusta causa ma anche il giustificato motivo di licenziamento.

I tre motivi, da esaminare insieme perchè connessi, non possono essere accolti.

In controversia analoga, la Corte è pervenuta all'esito di rigetto del ricorso di Telecom SpA, contenenti identiche censure contro altra sentenza della Corte di appello di Napoli sorretta dalle stesse argomentazioni (Cass. 8 gennaio 2008, n. 144). Il dovere di fedeltà ai precedenti (su cui, vedi, in particolare, Cass., sez. un,

4 luglio 2003, n.10615; e 15 aprile 2003, n. 5994), impone una decisione conforme.

Il precedente richiamato perviene all'esito di rigetto del ricorso sulla base delle proposizioni di seguito riprodotte.

Esattamente la Corte d'appello ha ritenuto che la discrezionalità del datore di lavoro nel graduare la sanzione disciplinare non equivalga ad arbitrio e che perciò egli debba illustrare in forma persuasiva le ragioni che lo inducono a ritenere grave il comportamento illecito del dipendente, tanto da giustificare la più grave delle sanzioni, si tratti del giustificato motivo di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 1, oppure della giusta causa di cui all'art. 2119 c.c.. Altrettanto esattamente essa ha ritenuto, prescindendo dalla configurabilità del dovere di trattare i lavoratori nello stesso modo, che l'irrogazione di sanzioni conservative ad altri lavoratori per fatti illeciti analoghi possono indurre nel caso concreto a ritenere sproporzionato il licenziamento, in mancanza di ulteriori e specifiche ragioni di diversificazione.

In conclusione l'asserita inesistenza di un obbligo dell'imprenditore di attribuire ai dipendenti, versanti nella medesima situazione di fatto, lo stesso trattamento economico e normativo, non esclude che il licenziamento non *ad nutum* debba essere motivato in modo completo e coerente e che un'incoerenza possa essere ravvisata, con conseguente illegittimità del licenziamento, dal giudice di merito nell'essere stata inflitta sanzione conservativa ad altri dipendenti per il medesimo illecito disciplinare senza specifiche ragioni di diversificazione, ciò che ne esclude una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.


Rigettato il ricorso, le spese non vengono liquidate poiché l'intimato non si è costituito.

P.Q.M


La Corte rigetta il ricorso; nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro il 1° luglio 2008.

Il Presidente



Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

8 SET 2008 9 SET 2008

IL CANCELLIERE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO,
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533